



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIAGNOSI ENERGETICA RELATIVI AGLI EDIFICI PUBBLICI, AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE INTERNA E AGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE OGGETTO DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DENOMINATO “GEN-IUS - GENOA INNOVATIVE URBAN SUSTAINABILITY”

DOMANDA 1

In merito al punto 6.6 c) Risorse Umane del Disciplinare di Gara, si chiede se il soddisfacimento dei requisiti relativi al Responsabile Diagnosi Energetica e Capo Progetto, per quanto concerne la comprovata esperienza, questa debba essere soddisfatto solo attraverso l'espletamento di servizi di diagnosi energetiche e/o censimenti su impianti di pubblica illuminazione, oppure siano ammissibili anche servizi analoghi, in particolare quelli relativi ad attività di progettazione e/o direzione lavori di interventi di riqualificazione energetica e/o impiantistica e collaudi di impianti di illuminazione pubblica.

RISPOSTA 1

Per soddisfare il requisito del Responsabile Diagnosi Energetica e Capo Progetto, occorre la comprovata esperienza specifica dell'espletamento di incarichi di diagnosi energetiche e/o censimenti su impianti di pubblica illuminazione tenuto conto della specificità dell'oggetto dell'affidamento e del ruolo demandato al Capo Progetto. Servizi analoghi come la progettazione o direzione lavori su impianti di pubblica illuminazione non sono sufficienti per ricoprire il ruolo di Capo Progetto e garantire la responsabilità della risorsa.

DOMANDA 2

In merito al punto 6.6 c) Risorse Umane del Disciplinare di Gara, e con specifico riferimento ai requisiti in capo al Responsabile Diagnosi Energetica e Capo Progetto, per quanto concerne la esperienza almeno quinquennale, si chiede come tale esperienza debba essere computata. Nello specifico si chiede di specificare se la esperienza quinquennale debba intendersi come somma dei periodi dei servizi prestati fino al raggiungimento di 60 mesi, anche in sovrapposizione /contemporaneità ad esempio su due anni solari, oppure se sia dimostrabile la continuità dell'esperienza professionale per almeno 5 anni attraverso almeno un servizio (o incarico) effettuato per ciascun anno solare, a prescindere dalla durata del singolo incarico, sino al raggiungimento di n.5 anni solari complessivi. Si chiede altresì conferma che l'esperienza quinquennale possa essere riferita anche ad annualità non consecutive e riferite in ogni caso all'intero periodo di esperienza professionale del soggetto.

RISPOSTA 2

E' sufficiente dimostrare la continuità di espletamento di servizi ed incarichi in ciascun anno solare per almeno 5 anni a comprova della continuità dell'esperienza maturata e non la sua sporadicità.

DOMANDA 3

Con riferimento in merito al punto 6.6 c) Risorse Umane del Disciplinare di Gara, e in merito ai requisiti in capo al Responsabile Diagnosi Energetica e Capo Progetto, per quanto concerne la esperienza almeno



quinquennale, si chiede anche in riferimento al quesito precedente, se i servizi prestati nell'anno 2018 e comunque antecedenti alla pubblicazione del bando, possono essere considerati ai fini del computo dell'esperienza professionale per l'anno solare di riferimento e in corso.

RISPOSTA 3

Al fine di soddisfare i requisiti di partecipazione al bando, il disciplinare fa espresso richiamo alle annualità 2013-2014-2015-2016-2017. Pertanto i servizi espletati nel 2018 non sono computabili.

DOMANDA 4

Con riferimento alla possibilità per il concorrente di ricorrere all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'89 D.lgs. n. 50/16 per il soddisfacimento del requisito relativo al Responsabile Diagnosi Energetica e Capo Progetto, si chiede conferma che, in caso di RTI di tipo orizzontale, il soggetto mandante può coincidere con l'impresa ausiliaria, della quale si avvarrà il soggetto mandatario e capogruppo mediante apposito contratto di avvalimento (c.d. avvalimento interno o infragruppo). Si evidenzia che in tale assetto risulta comunque soddisfatto quanto specificato all'art. 7 del Disciplinare di Gara: Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o verticale il requisito delle risorse umane di cui ai precedenti punti 6.2.c), 6.4.c) e 6.6.c) deve essere posseduto complessivamente dalla RTI con la sola precisazione che il Capo Progetto deve appartenere alla mandataria e non contrasta peraltro con alcuna disposizione legislativa.

RISPOSTA 4

E' ammesso l'avvalimento interno (infragruppo) nei limiti previsti dall'art. 89 D.Lgs. 50/16 precisando che dalla dichiarazione dell'ausiliaria deve emergere in modo chiaro ed inequivocabile ed in modo circostanziato l'impegno contrattuale dell'ausiliare a prestare direttamente e a mettere a disposizione dell'ausiliata, la risorsa richiesta.

Genova, 05 Dicembre 2018

IL RUP

Ing. Ph.D. Diego Calandrino

(documento sottoscritto digitalmente)